

## Lo stato e la sovranità in Jean Bodin

Jean Bodin, filosofo, pensatore economico e giurista francese, è noto soprattutto per la sua teoria della sovranità, esposta in primo luogo nel suo scritto più conosciuto, i *Sei libri dello Stato* (*Les Six Livres de la République*). Per Bodin la sovranità è tale solamente se conserva alcune caratteristiche basilari: l'indivisibilità, l'inalienabilità, l'incomunicabilità e la perpetuità. Il potere del sovrano è quindi assoluto, non limitato o condizionato dalle leggi emesse dai suoi predecessori e nemmeno da quelle emesse da lui stesso, così come dall'intervento di altre autorità o poteri. Tuttavia, l'assolutezza del potere non è sinonimo di tirannide: il sovrano, infatti, deve rispondere del proprio operato dinanzi a Dio e alle sue leggi inviolabili; deve inoltre rispettare le leggi di natura e le leggi fondamentali del Regno (come ad esempio la legge di successione al trono); infine, è limitato dal rispetto della proprietà privata e da obbligazioni morali come il rispetto dei giuramenti e dei patti sottoscritti.

Quelli che si presentano sono alcuni passi significativi dell'opera. Si noti l'analogia tra la definizione di *Respublica* e quella del «governo domestico»: la famiglia, infatti, «è la vera origine dello Stato e ne costituisce parte fondamentale».

---

### Libro I, Capitolo I. *Qual è il fine ultimo di uno Stato ben ordinato.*

Per Stato si intende il governo giusto che si esercita con potere sovrano su diverse famiglie e su tutto ciò che esse hanno in comune fra loro.<sup>1</sup> [...]

Una volta fissata la definizione, però, occorre spiegarla in ogni sua parte. In primo luogo abbiamo parlato di governo giusto, e questo per fissare la differenza che sussiste fra gli Stati e le bande di predoni e di pirati, coi quali non si deve mantenere rapporto né commercio né alleanza di sorta; principio, questo, ch'è stato sempre osservato in ogni Stato ben ordinato, sì che, quando si è trattato di impegnare la propria parola d'onore, trattare la pace, dichiarare la guerra, pattuire alleanze difensive e offensive, fissare le frontiere, dirimere le controversie fra principi e signori sovrani, non si sono mai presi in considerazione i predoni e le loro forze [...]; manca loro il fondamento stesso della vera amicizia, il governo giusto conforme alle leggi di natura.

Per queste ragioni gli antichi hanno chiamato Stato una società di uomini riuniti per vivere bene e felicemente. È però questa una definizione che pecca per difetto da una parte e per eccesso dall'altra: le mancano i tre concetti fondamentali di famiglia, sovranità e beni comuni alla società nel suo insieme, e vi è in più la parola «felicemente», che non è necessaria così come gli antichi l'hanno messa.

Libro I, Capitolo II. *Del governo domestico, e della differenza fra lo Stato e la famiglia.*

Per governo domestico s'intende il governo giusto che si esercita su più persone soggette allo stesso capo di famiglia e sulle cose che appartengono a questo.

La seconda parte della nostra definizione di Stato riguarda la famiglia, ch'è la vera origine dello Stato e ne costituisce parte fondamentale. [...] Per amministrazione domestica noi intendiamo il governo giusto della famiglia, che consiste nell'autorità che il capo della famiglia esercita sui suoi e sull'obbedienza che questi gli devono [...]. Come la famiglia ben governata è la vera immagine dello Stato, come l'autorità domestica somiglia al potere sovrano, così il governo giusto della casa è il vero modello del governo dello Stato. E come il corpo gode buona salute se tutte le membra, ciascuna dal canto suo, compiono l'ufficio ch'è loro proprio, così lo Stato procede bene se tutte le famiglie in esso sono ben governate. [...]

Libro I, Capitolo VIII. *Della sovranità.*

Per sovranità s'intende quel potere assoluto e perpetuo ch'è proprio dello Stato.<sup>2</sup> [...]

Ho detto che tale potere è perpetuo. Può succedere infatti che ad una o più persone venga conferito il potere assoluto per un periodo determinato, scaduto il quale essi ridivengono nient'altro che sudditi; ora, durante il periodo in cui tengono il potere, non si può dar loro il nome di principi sovrani, perché di tale potere essi non sono in realtà che custodi e depositari fino a che al popolo o al principe, che in effetti è sempre rimasto signore, non piaccia di revocarlo. [...] Sia dunque che si eserciti il potere per commissione, o per nomina, o per delega, ma sempre in nome altrui, per un tempo stabilito o senza limiti di tempo, non si è sovrani. [...]

Adesso dedichiamoci all'altra parte della nostra definizione, e spieghiamo le parole «potere assoluto». Il popolo o i signori di uno Stato possono conferire a qualcuno il potere sovrano puramente e semplicemente, per disporre a suo arbitrio dei beni, delle persone e di tutto lo Stato, e lasciarlo poi a chi vorrà, così come il proprietario può far dono dei suoi beni puramente e semplicemente, e non per altre ragioni che per la sua liberalità. È questa l'autentica donazione, che, essendo una volta per tutta perfetta e completa, non ammette ulteriori condizioni; [...] perciò la sovranità conferita a un principe con certi obblighi e certe condizioni non è propriamente sovranità né potere assoluto, a meno che tali condizioni non siano le leggi di Dio e della natura. [...]

Chi è sovrano, insomma, non deve essere in alcun modo soggetto al comando altrui, e deve poter dare la legge ai sudditi, e scancellare o annullare le parole inutili in essa per sostituircene altre, cosa che non può fare chi è soggetto alle leggi o a persone che esercitino potere su di lui. Per questo la legge dice che il principe non è soggetto all'autorità delle leggi; e anche in latino la parola legge significa il comando di chi ha il potere sovrano. [...]

Il principe sovrano [...] non può mai legarsi le mani [...] neanche se lo voglia. Perciò alla fine degli editti e delle ordinanze vediamo le parole «poiché tale è il nostro piacere», perché sia chiaro che le leggi del principe sovrano, siano pure fondate in motivi validi e concreti, non dipendono che dalla sua pura e libera volontà. Quanto però alle leggi naturali e divine, tutti i principi della terra vi sono soggetti, né è in loro potere trasgredirle, se non vogliono rendersi colpevoli di lesa maestà divina, mettendosi in guerra contro quel Dio alla cui maestà tutti i principi della terra devono sottostare chinando la testa con assoluto timore e piena reverenza.



**Fonte:** J. Bodin, *I sei libri dello Stato*, a cura di M. Isnardi Parente, vol I., UTET, Torino, 1964.

## Note

<sup>1</sup> La definizione iniziale del testo latino (1586) recitava: «Respublica est familiarum rerumque inter ipsas communium summa potestate ac ratione moderata multitudo.»

<sup>2</sup> Il testo francese recita «Souveraineté est la puissance absolue et perpetuelle d'une republique», mentre la definizione del testo latino «Maiestas est summa in cives ac subditos legibusque soluta potestas».